


ORIGINALE

C.I.

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO SEGRETO

- Presidente -

Dott. GIACOMO TRAVAGLINO

- Consigliere -

Dott. DANILO SESTINI

- Rel. Consigliere -

Dott. RAFFAELLA LANZILLO

- Consigliere -

Dott. ANTONELLA PELLECCIA

- Consigliere -

Responsabilità
ex art. 2051
cc - Lancio
di sassi da
cavalcavia
autostradale
- Caso
fortuito

R.G.N. 16293/2011

Cron. 6095

Rep.

Ud. 17/12/2014

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 16293-2011 proposto da:

SG

X

, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA VELLETRI 31, presso lo

studio dell'avvocato FRANCESCANTONIO PAPA,

rappresentato e difeso dall'avvocato MATTIA TROFA

giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

2014

2702

contro

Al

SPA (gia' AC

& CA

) X

, in

persona del Procuratore Speciale Responsabile Direz.

Leg. Avv. PF , elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA POMPEO MAGNO 7, presso lo studio
dell'avvocato EDOARDO ERRICO, che la rappresenta e
difende giusta procura a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

nonchè contro

LA SPA , MP ;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 2222/2010 della CORTE
D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/06/2010 R.G.N.
749/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/12/2014 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;

udito l'Avvocato FRANCESCO MARCONI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

GS convenne in giudizio la s.p.a. AI per sentirla condannare al risarcimento dei danni che aveva subito in data 3.9.92 quando, mentre percorreva l'autostrada A/16 alla guida della propria autovettura, era stato raggiunto da sassi lanciati da ignoti da un cavalcavia, riportando lesioni personali.

Il Tribunale di Nola accolse la domanda (come pure quella proposta nella causa -riunita- promossa da PM).

La Corte di Appello di Napoli ha riformato la sentenza, escludendo la responsabilità della società A nei confronti del S (dichiarando -invece- inammissibile l'impugnazione proposta nei confronti del M).

Ricorre per cassazione il S affidandosi a due motivi; resiste, a mezzo di controricorso, la società A . mentre gli altri intimati non svolgono attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Qualificata la domanda come proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c., la Corte di Appello ha rilevato che il fatto si verificò "a causa esclusiva del lancio di sassi dal cavalcavia ad opera di ignoti delinquenti, cui ha fatto seguito, nell'immediatezza, l'incidente" ed ha ritenuto che "l'assoluta contestualità del lancio e dell'incidente non ha lasciato al gestore alcun margine di intervento" e che "gli atti

intenzionali estemporanei degli ignoti delinquenti non sono stati in alcun modo agevolati da comportamenti del gestore"; ha escluso, in particolare, che potesse riconoscersi valenza causale agli "squarci eventuali" nella trama della rete di recinzione poiché essa, "siccome facilmente scavalcabile, non aveva la capacità di ostacolare il lancio di pietre".

2. Col primo motivo ("violazione o falsa applicazione dell'art. 2051 c.c." e ogni possibile vizio motivazionale), il S censura la sentenza per non aver considerato che "lo stato della rete di recinzione, che presentava grossi squarci attraverso i quali erano stati lanciati i sassi e la mancata manutenzione da parte della società concessionaria costituivano ... comportamenti colposi" che giustificavano l'affermazione della responsabilità della convenuta; evidenzia, altresì, come la valutazione della irrilevanza causale degli squarci risulti "contraddittoria rispetto agli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza ... scaturenti dalla responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c.".

Col secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 115 C.P.C. ed ogni possibile vizio motivazionale), il ricorrente sviluppa le precedenti censure rilevando che la società convenuta non aveva assolto "l'onere della prova circa la riconducibilità dell'evento dannoso

al caso fortuito" e che la Corte non aveva adeguatamente valutato punti decisivi (segnatamente, la presenza degli squarci nella rete).

3. I motivi -da esaminare congiuntamente per l'evidente connessione- sono infondati.

Atteso che il **S** ha invocato una responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c., non risulta pertinente il richiamo alla violazione di obblighi di vigilanza e manutenzione, giacché il dato rilevante ai fini dell'affermazione della responsabilità non va rinvenuto nell'eventuale condotta colposa della concessionaria, ma esclusivamente nel rapporto causale fra la cosa in custodia e l'evento dannoso, così come -per converso- la prova liberatoria può essere fornita soltanto con la dimostrazione del caso fortuito, ossia di un elemento idoneo ad escludere il nesso causale.

Ciò premesso, deve rilevarsi come la Corte abbia correttamente individuato tale fortuito nella condotta estemporanea degli ignoti che ebbero a lanciare i sassi, ossia in un fattore del tutto estraneo al dinamismo interno alla cosa (vale a dire alla rete viaria e alle sue pertinenze), escludendo -invece- la rilevanza causale degli squarci sulla rete metallica, in quanto privi -di per sé- di efficienza causale.

Va sottolineato, al riguardo, che proprio il rapporto di "immediatezza" ed "assoluta

contestualità" tra il lancio e l'incidente permette di escludere che si fosse consolidata (trascorso il tempo ragionevolmente necessario al gestore per la rimozione dei sassi dalla carreggiata) una situazione di pericolo imminente alla cosa -ossia un modo di essere o una caratteristica pericolosa della strada- tale da escludere il fortuito e da consentire di affermare l'esistenza di un rapporto causale fra la condizione assunta dalla carreggiata (seppure per il fatto del terzo) ed il sinistro.

4. I giusti motivi di compensazione rilevati dal giudice di appello per compensare le spese processuali -che non sono stati oggetto di impugnazione- permangono e consentono di compensare anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.

Roma, 17.12.2014

Il Consigliere est.

Ariano Ferrini

Il Presidente

Segrest

Il Funzionario Cancellaria
CANTANIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

26 MAR 2015



Il Funzionario Cancellaria
CANTANIA